

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 551467)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2025, n. 3

Interventi a sostegno dei gemellaggi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, in conformità con l'articolo 18 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, promuove forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici.
2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.

Art. 2**Concessione dei contributi.**

1. La Giunta regionale concede contributi a enti territoriali locali del Veneto per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi e il rafforzamento di percorsi esistenti, coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 ponendo particolare attenzione alle ricadute socio-culturali dei progetti, alla costruzione di azioni di reciproca conoscenza e confronto, alla realizzazione di percorsi che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli.

Art. 3**Elenco dei gemellaggi.**

1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, l'elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e ne disciplina il funzionamento.
2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l'elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.

Art. 4**Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale allo scadere del secondo anno seguente all'entrata in vigore della presente legge e poi con decorrenza biennale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Art. 5**Norma di prima applicazione.**

1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 2 della presente legge, in tema di criteri e modalità di concessione dei contributi per gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l'istituto del gemellaggio.

Art. 6
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 marzo 2025

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Concessione dei contributi.
- Art. 3 - Elenco dei gemellaggi.
- Art. 4 - Clausola valutativa.
- Art. 5 - Norma di prima applicazione.
- Art. 6 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 marzo 2025, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 maggio 2024, dove ha acquisito il n. 265 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cecchetto, Bet, Bisaglia, Dolfin, Pan, Sandonà, Zecchinato, Barbisan e Vianello;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 novembre 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Milena Cecchetto, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 2025, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Milena Cecchetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il gemellaggio rappresenta la stipulazione ufficiale di un'unione fra due o più comunità (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni) allo scopo di collaborare in diversi settori come ad esempio quello economico, sociale, educativo e culturale. Il gemellaggio consente alle municipalità di inserirsi all'interno di sistemi relazionali di dimensione internazionale poiché costituisce uno strumento utile a stabilire e mantenere rapporti duraturi nel tempo, creando una rete di legami diffusa tra paesi appartenenti anche a Stati diversi. In aggiunta, il gemellaggio, coinvolgendo direttamente i cittadini, promuove il dialogo interculturale, lo scambio di conoscenze, esperienze e valori, permettendo un arricchimento reciproco.

Con la presente proposta di legge, la Regione del Veneto, al fine di promuovere forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici, favorisce e sostiene i gemellaggi, anche attraverso l'istituzione di un apposito registro regionale dei gemellaggi finalizzato a promuoverne la conoscenza.

In tal senso la Regione intende operare, in conformità al proprio Statuto (articolo 18) e in declinazione dei propri titoli di competenza legislativa in materia, ma nel contempo nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” che come noto, distingue fra accordi internazionali ed intese e, per quanto rileva nel caso di specie, gemellaggi, ascrivibili al comma 7 dell'articolo 6, quali “attività di mero rilievo internazionale” già definite dall'articolo 2 del DPR 31 marzo 1994 e che possono svolgersi con il limite dell'oggetto (che non deve travalicare l'assetto delle competenze così come attribuite e distribuite dall'art. 117 Cost) e nel rispetto delle procedure (espressamente disposte dalle autorità statali) allo scopo di contemperare l'esigenza dell'autonomia delle Regioni e degli Enti Locali nella proiezione internazionale con quella del rispetto dell'esclusiva competenza dello Stato in materia di politica estera.

Ne consegue, con riferimento al testo di legge, che:

- l'articolo 1 esplicita le finalità della proposta, ovvero introdurre regole e principi generali, in materia di interventi di promozione e sostegno, rispetto ad un tema - l'istituto del gemellaggio - che è già intercettato da alcune leggi regionali anche se con finalità specifiche;
- l'articolo 2 prevede la concessione di contributi a enti territoriali veneti per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi;
- l'articolo 3 dispone l'istituzione di un elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione;
- l'articolo 4 prevede, con la clausola valutativa, la trasmissione alla commissione consiliare competente di una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, con cadenza biennale;
- l'articolo 5 disciplina la norma di prima applicazione prevedendo, che fino a definizione a regime dei criteri e modalità di concessione di contributi per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l'istituto del gemellaggio;
- l'articolo 6 contiene la norma finanziaria con cui si dà atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono quantificati in euro 100.000 per ciascuno degli esercizi del triennio di riferimento.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22 maggio 2024, dove ha assunto il numero 265 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 28 maggio 2024 è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 19 settembre 2024 è stato illustrato ai componenti della medesima Commissione.

Nella seduta del 20 novembre 2024, infine, la Prima Commissione ha esaminato il provvedimento, apportando alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 6 (Norma finanziaria), concludendo i propri lavori e licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Forza Italia -Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali); si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Luisetto).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in Europa il gemellaggio tra città inizia a configurarsi come fenomeno organizzato dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche grazie al ruolo importante del Comitato degli enti locali e poi delle Regioni d'Europa.

Nel 1988 il Parlamento europeo ha effettuato un'analisi sul gemellaggio tra città e il suo contributo alla creazione e al rafforzamento di una identità europea; analisi che ha condotto all'adozione di una relazione dedicata ai gemellaggi e l'anno successivo al programma di sostegno finanziario Community aid for twins, coordinato dal Segretario generale della Commissione europea, che ha contribuito a rendere i gemellaggi uno dei pilastri della società europea in divenire, oltre che uno degli strumenti più efficaci di edificazione della pace.

Su impulso del Parlamento, infatti, venne adottata una proposta di legge con la quale si andava a finanziare iniziative di informazione e scambio tra diverse entità della Comunità europea. Si trattava di iniziative a vari livelli e secondo differenti modalità, tra cui la realizzazione di nuovi gemellaggi e il rinsaldamento di gemellaggi esistenti.

Da allora la Commissione europea ha adottato programmi di sostegno alle iniziative di gemellaggio e stanziato specifici finanziamenti erogabili attraverso bandi annuali su cui candidare progetti qualificati. Anche l'ONU ha incoraggiato i gemellaggi, considerandoli, come ben spiegava anche la relatrice, strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate, fin dal 1964, con la risoluzione dell'ECOSOC n. 1028. Il gemellaggio è, dunque, uno strumento conoscitivo di confronto, di creazione e di alleanze collaborative tra gli enti locali. È, in sostanza, una via privilegiata per la costruzione di dialogo e relazioni pacifiche tra i popoli.

Dopo aver creduto per decenni che l'Europa unita sarebbe stata di per sé stessa un antidoto infallibile a conflitti e guerre, dal febbraio del 2022 sappiamo che così non è e che l'agenda politica ha la vitale necessità di rimettere al centro la creazione e il rafforzamento di strumenti che aiutino i popoli, le comunità, i cittadini ad accorciare le distanze, ad avvicinare mondi, culture, storia e costumi attraverso una conoscenza e un confronto costanti.

I gemellaggi, che iniziarono a configurarsi come un fenomeno organizzato dopo la Seconda guerra mondiale, nascono proprio da quella esigenza di costruzione di relazioni di pace, che oggi dobbiamo ricostruire. Chi tra noi ha avuto il privilegio di amministrare la propria comunità e magari veder nascere o accompagnare un gemellaggio o prendervi parte da cittadino avrà potuto sperimentare come i legami più duraturi siano quelli che si coagulano attorno a una storia socioeconomica affine. Penso ai progetti nati attorno alle produzioni artistiche e artigianali dei nostri territori o alla condivisione di iniziative di promozione del patrimonio culturale locale, a usi e costumi che hanno tratti comuni, ovvero ad aspetti identitari che si riconoscono in comunità anche geograficamente lontane tra loro.

Ciò che, però, in molte esperienze ha reso questi progetti longevi e solidi sono soprattutto le differenze, la bellezza di avvicinare per scelta mondi lontani, la solidarietà che spesso anima la reciproca accoglienza e i valori di fratellanza e apertura al mondo che ne sono le fondamenta.

Porto in quest'Aula l'esempio del gemellaggio tra Mostar, città della Bosnia Erzegovina, già gemellata anche con Montegrotto Terme, che nel 1993 vide crollare sotto i colpi della guerra il vecchio ponte del XVI secolo, e Bassano del Grappa, il cui Ponte Vecchio è monumento nazionale.

In occasione della firma del patto di gemellaggio, il Sindaco di Mostar disse queste parole, richiamando il più famoso scrittore bosniaco e premio Nobel per la letteratura, Ivo Andrić: "di tutto ciò che l'uomo costruisce nulla è più prezioso dei ponti. L'idea del ponte è espressione della volontà umana di superare ostacoli, connettere e riconciliare persone, promuovere amicizia e collaborazione", parole che danno il senso di un progetto nato, come molti altri, da percorsi di cittadinanza attiva, che coinvolgono spesso associazioni, il mondo del volontariato e della promozione turistica locale in una partecipazione comunitaria, patrimonio dal valore inestimabile.

Ci siamo resi conto, nel post-pandemia, di quanto proprio la partecipazione fosse preziosa, con la fatica di ricominciare ad aggregare gruppi e realtà associative. Il PdL 265 interviene a mio avviso in un momento storico opportuno e va nella direzione di riportare l'attenzione sulla necessità di agevolare i gemellaggi e dunque la partecipazione diretta dei cittadini nei processi di interscambio culturale dal basso e nel contributo che questi possono dare alla costruzione di un modello sociale e istituzionale realmente in grado di ripudiare i conflitti, perché fondato sul dialogo tra cittadini e comunità.

Le comunità si incontrano, scambiano idee, studiano soluzioni a problemi comuni, scoprono il patrimonio culturale dell'altro o semplicemente stanno bene assieme, felici di conoscersi.

Nel condividere, dunque, lo spirito del progetto di legge in esame per i motivi sopra descritti, riteniamo di contribuire a rafforzarne gli scopi e a chiarirne alcuni passaggi con semplici, ma a nostro avviso puntuali, emendamenti, che avremo modo di illustrarvi.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale statutaria n. 1/2012 è il seguente:

“Art. 18 - Rapporti internazionali, con l'Unione europea e interregionali.

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2. La Regione promuove forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta. Promuove inoltre una politica per l'arco alpino in coordinamento con gli Stati e le Regioni che ne siano interessati.

3. La Regione favorisce la collaborazione con altre regioni e sostiene intese tra gli enti locali veneti e quelli di regioni confinanti.

4. Al fine di promuovere il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, con particolare riferimento alle comunità venete nel mondo, la Regione, senza oneri per il bilancio regionale, può conferire specifici incarichi a soggetti particolarmente rappresentativi delle istituzioni, dell'economia e della cultura del Veneto.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge n. 131/2003 è il seguente:

“6. Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione .

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione .

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione Relazioni Internazionali